Euroconference NEWS
L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA
Direttori: Sergio Pellegrino e Giovanni Valcarenghi

Edizione di venerdì 19 gennaio 2018

**IMPOSTE SUL REDDITO**

# *Disciplina convenzionale del reddito di lavoro dipendente*

di **Dottryna**

DOTTRYNA Euroconference

**La disciplina che regola i redditi di lavoro dipendente di fonte estera o percepiti da un soggetto residente all'estero è contenuta sia nelle disposizioni domestiche, che nei trattati internazionali contro la doppia imposizione sui redditi.**
**Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione "Fiscalità internazionale", una apposita Scheda di studio.**
**Il presente contributo analizza la disciplina convenzionale del reddito di lavoro dipendente.**

L'articolo 15 del modello Ocse di convenzione internazionale contro le doppie imposizioni sui redditi reca le disposizioni in materia di **lavoro subordinato.**

La **potestà impositiva** tra i vari Stati viene suddivisa in base alle seguenti regole:

- i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato riceve in corrispettivo di un'attività dipendente **sono imponibili soltanto in detto Stato**, a meno che **tale attività non venga svolta nell'altro Stato**;
- se l'attività è svolta nell'altro Stato contraente, le remunerazioni percepite a titolo di lavoro subordinato sono **imponibili in questo altro Stato**.

Qualora un lavoratore dipendente viene **distaccato a tempo determinato** in un **Paese diverso da quello di residenza fiscale**, sono previste particolari disposizioni che pongono specifiche **deroghe alla regola generale** (ossia l'imponibilità nello Stato in cui viene **svolta l'attività lavorativa**).

Le deroghe prevedono che le remunerazioni che un residente di uno Stato riceve in corrispettivo di **un'attività dipendente svolta nell'altro Stato** sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

1. il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che **non oltrepassano in totale 183 giorni** nel corso dell'anno fiscale considerato, e

2. le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che **non è residente dell'altro Stato**, e
3. **l'onere delle remunerazioni** non è sostenuto da una **stabile organizzazione** o da una **base fissa** che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

Le **convenzioni internazionali** ispirate al modello Ocse **prevedono ulteriori casistiche** nei casi di seguito indicati:

- le **remunerazioni** percepite in corrispettivo di un **lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili** utilizzati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato nel quale è situata la **sede della direzione effettiva dell'impresa**; se tale Stato non preleva imposte su dette remunerazioni, le stesse **sono imponibili nello Stato di cui i beneficiari sono residenti**;
- i **redditi derivanti dal lavoro dipendente** di persone abitanti nella zona di frontiera di uno degli Stati, e che lavorano nella **zona di frontiera dell'altro Stato**, sono **imponibili soltanto nello Stato del quale dette persone sono residenti**.

**Particolari regole di tassazione** sono previste per il lavoro dipendente svolto all'estero da **soggetti fiscalmente residenti in Italia** che, ogni giorno, **attraversano il confine per recarsi sul luogo di lavoro estero**. Trattasi dei **lavoratori frontalieri** che sono coloro che:

- pur essendo **fiscalmente residente in Italia** (articolo 2 del D.P.R. 917/1986);
- **svolgono l'attività lavorativa in zone di frontiera** o in Stati posti in prossimità della frontiera (es. **Francia o Svizzera**), rientrando periodicamente sul territorio dello Stato italiano.